

Tribunale Ordinario di L'Aquila
SEZIONE UNICA
UDIENZA 04/04/2025 RISERVATA



Ex art. 127 cpc

N. R.G. 812/2021

Il giudice Anna Maria Mancini

lette le “note in sostituzione di udienza” redatte e depositate dal opponente

Parte_I

lette le “note in sostituzione di udienza “ redatte e depositate dall’opposta *CP_I*

[...]

lette le note di discussione depositate dalle parti;

Il Giudice

dato atto, si ritira in camera di consiglio.

All’esito della camera di consiglio, alle ore 17:55 dà lettura dell’allegata sentenza mediante invio della stessa tramite l’applicativo consolle del magistrato.

L’Aquila, lì 04/04/2025

Il giudice

Anna Maria Mancini

Arbitrato in Italia



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI L'AQUILA

Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in I grado, iscritta al n. 812/2021 R. G emessa ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 04 giugno 2025

vertente

T R A

Parte_1 in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Vico Di Pienze, 25 L'Aquila presso e nello studio dell'avv. LUDOVICI RODOLFO dal quale è rappresentato e difeso

Opponente

E

CP_1, **dichiarata fallita**, in persona del curatore e legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Via Antica Arischia N.185/E L'Aquila presso e nello studio dell'avv. LOPARDI UBALDO dal quale è rappresentato e difeso


opposta

OGGETTO: contratto d'appalto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell’art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell’art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).

Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., i verbali di causa e le note conclusionali.

Appare tuttavia opportuno precisare l’oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di data 12/05/2021, ritualmente notificato via pec in pari data, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 113/2021 di data 11/03/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di L’Aquila nel giudizio n. 297/2021 R.G. su conforme richiesta della società CP_1 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 25.438,00.

Chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni :

“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:

1) in via preliminare ritenere che la controversia per cui si discute doveva essere affidata ad un giudizio arbitrale, ai sensi dell’art.24 del Contratto d’Appalto e che, di conseguenza, non sussisteva la giurisdizione statale. Per tale motivo si chiede, stante la sollevata eccezione di arbitrato, che la presente opposizione venga accolta tramite



la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Si chiede, inoltre, che venga esclusa la traslatio iudici, nel rispetto della previsione di cui all'art.819 c.p.c.;

2) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in questione e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione”.

Si costituiva in giudizio la società **CP_1** per contestare tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito e insistendo nel rigetto dell'opposizione.

Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i presupposti in fatto contenuti nel presente atto e nel ricorso per decreto ingiuntivo, dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o rigettare le avverse pretese in quanto infondate e in fatto e in diritto. Si chiede che il Tribunale voglia condannare Controparte a corrispondere il risarcimento dei danni, in favore del **Parte_2** in via principale, ex art. 96 c. 1 c.p.c., in via subordinata, ex art. 96 c. 3 c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze professionali”*

Instaurato ritualmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, effettuato con esito negativo il procedimento della negoziazione assistita, concessi i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni delle parti la causa viene decisa all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. previa concessione del termine sino a dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di note difensive conclusionali.

L'opposizione non è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente e pregiudizialmente va esaminata, per il suo carattere potenzialmente assorbente, la eccezione di improponibilità della domanda giudiziale basata sulla sussistenza della clausola compromissoria di arbitrato rituale ex art. 24 del Contratto



d'appalto del 31/01/2011 stipulato tra il **Controparte_2**, committente, e il **Controparte_3** appaltatore, allegato in atti.

L'esistenza e il contenuto della clausola in esame è pacifica tra le parti. Essa prevede il deferimento al Collegio Arbitrale di *qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione.*

Atteso il contenuto della clausola va ritenuto che essa si applica, in mancanza di espressa volontà contraria, unicamente alle controversie aventi titolo nel contratto di appalto del 31/01/2011 che dovessero sorgere tra il **Parte_1** committente, e al **Controparte_3** appaltatore, a cui è completamente estranea la società **CP_1** laddove, invece, nel contratto di appalto dei lavori di migliorie, consistenti nell'integrale rifacimento degli impianti e degli infissi dei singoli condomini non coperti da contributo statale, di data 01/12/2014 ripassato tra il committente **Parte_1** e l'appaltatore **CP_1** non è presente alcuna clausola compromissoria né può ritenersi che la controversia in esame si riferisca a pretese aventi la *causa petendi* nel citato contratto di appalto del 31/01/2011.

Pertanto, non operando la clausola compromissoria nella controversia in esame l'eccezione di incompetenza del Tribunale per essere competente il Collegio arbitrale è infondata e va rigettata.

Passando all'esame del merito va osservato quanto segue.

La pretesa creditoria ingiunta ha il suo fondamento nel contratto di appalto di data 01/12/2014 e nella scrittura privata di data 03/02/2016 entrambe sottoscritte dal committente **Parte_1** e dall'appaltatore **Controparte_1**

Con il contratto di appalto di data 01/12/2014 la società **Controparte_1** si è obbligata, nei confronti del **Parte_1**, all'integrale rifacimento degli impianti e alla scelta e posa in opera degli infissi in legno- alluminio con accollo da parte dei singoli condomini degli oneri aggiuntivi non coperti dal contributo statale pari ad €



152.000,00 (Iva esclusa) per impianti ed € 47.546,90 (Iva esclusa) per gli infissi e serramenti; sono stati concordati, altresì, i tempi e le modalità di pagamento.

Con la scrittura privata di data 03/02/2016, sottoscritta dal committente *[...]* *Parte_1* e dall'appaltatore *CP_1* (oltre che dalla società *CP_4* cessionaria di un ramo d'azienda del *Controparte_3* per ciò che non interessa il presente giudizio), il committente *Parte_1* si è impegnato a liquidare in favore della *CP_1*, di cui al SAL n. 10 e al saldo serramenti in alluminio, le seguenti somme: € 235.466,00 (al lordo delle r.a.) portati dalle fatture n.142-143 ed € 25.438,00 (al lordo della r.a.) portati dalla fattura n.156 del 30/08/2015, oggetto della controversia in esame.

Il Condominio, dal suo canto, ha eccepito l'estinzione della pretesa creditoria ingiunta come stabilita nel citato accordo del 03/02/2016, per aver già pagato l'importo di € 25.438,00 alla società *CP_4* nella qualità di cessionaria del ramo d'azienda della *Controparte_1*. In particolare, il Condominio, richiamando in punto di diritto quanto disposto dall' art.2558 c.c. in virtù del quale l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa e dall'art. 2559 c.c. in virtù del quale la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in carenza di notifica e/o accettazione, deduceva che, chiamato a rendere la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. nella procedura di pignoramento presso terzi a danno della società *CP_4*, aveva reso una dichiarazione positiva affermando di avere in cassa una somma pari ad € 26.776,59, che successivamente era stata assegnata dal G.E. ai creditori della *CP_4*.

Orbene, dalle risultanze istruttorie si evince che l'atto di cessione tra la *CP_1* e la *CP_4* era avvenuta in data 30/12/2014 e che la *CP_1* con lettera di data 17/04/2015 aveva comunicato al *Parte_1* di aver trasferito l'intero complesso aziendale denominato "impianti tecnologici ed infrastrutture" alla *CP_4* che in virtù della sopracitata cessione d'azienda, ed in forza di apposito decreto autorizzativo emesso dal Tribunale di Padova in data 29 dicembre 2014 prot.



N. 62/9, la *CP_4* a far data dal 21 aprile p.v., era subentrata nella conduzione del ramo d'azienda "ex Consta"; che la titolarità di tutti i rapporti giuridici derivanti dal menzionato contratto di appalto, ivi comprese tutte le obbligazioni assunte da *CP_1* nei confronti del *Parte_1*, fatta eccezione per i soli crediti e debiti maturati da *CP_1* per i lavori da essa eseguiti fino alla data del 20 aprile 2015, erano stati trasferiti, ad ogni effetto di legge, alla società *CP_4* senza necessità di alcun ulteriore atto formale; che il Condominio aveva reso una dichiarazione di terzo positiva ex art. 547 c.p.c. nella procedura di pignoramento presso terzi in data 21/10/2017.

Orbene, essendo stati trasferiti alla società cessionaria *CP_4* tutti i rapporti giuridici attinenti all'azienda a far data dal 20 aprile 2015, il credito ingiunto di € 25.438,00 era rimasto nella titolarità della *CP_1* non essendosi operata nessuna successione, come anche espressamente riconosciuto nella scrittura privata del 03/02/2016 dal medesimo Condominio.

Ebbene, il Condominio, nel rendere erroneamente una dichiarazione positiva di terzo ex art. 547 c.p.c. asserendo di essere debitore della *CP_4* per l'importo di € 25.438,00, non può certo invocare la buona fede per aver pagato alla società cessionaria. In buona sostanza il pagamento eseguito dal *Parte_1* non essendo idoneo a liberarlo nei confronti della società *CP_1* non può considerarsi quale causa di estinzione del credito ingiunto.

Alla luce delle suesposte argomentazioni l'opposizione non è risultata fondata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta si ritiene che nella fattispecie il comportamento dell'opponente è stato contenuto nei limiti di quello che è il legittimo diritto di difesa non ravvisandosi elementi riconducibili a mala fede o colpa grave. In considerazione di ciò la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c non può essere accolta.

Ogni altra questione resta nel merito assorbita.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147/2022.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di L' Aquila;
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 113/2021 di data 11/03/2021, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. 297/2021 R.G.;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi , oltre accessori di legge.

Così deciso in L' Aquila il 04/06/2025

Il Giudice

Dott.ssa Anna Maria Mancini

Arbitrato in Italia